Pubblicato il 20/10/2026

N. 07642/2026REG.PROV.COLL.
N. 07752/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7752 del 2025, proposto da Valdena s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lazio, n. 9;

nei confronti

di Remna s.r.l. e di Idrodinamo s.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza *ter*, n. 13237 del 4 luglio 2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2026, il consigliere Francesco Frigida e uditi, per parte appellante, gli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo e, per parte appellata, l'avvocato Tommaso Paparo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dalla graduatoria pubblicata dal Gestore dei servizi energetici in data 28 gennaio 2022, stilata in base al «*Settimo Bando pubblico per l'iscrizione al Registro informatico del Gruppo B per impianti idroelettrici e a gas residuati dei precessi di depurazione, di cui all'art. 8, comma 1, del DM 4 luglio 2019*», nella parte in cui – nella tabella "B" (elenco impianti esclusi dal registro) e, all'occorrenza, nella tabella "A" (recante l'elenco degli impianti iscritti al registro) – l'impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente, sito nel Comune di Stambinello (TO), identificato con codice FER202855, di proprietà della Valdena s.r.l., è stato inserito nell'elenco degli impianti esclusi dall'iscrizione al registro;

b) dalla nota del Gestore dei servizi energetici prot. GSEWEB/P20220070004 del 7 febbraio 2022 di comunicazione di esclusione dalla graduatoria.

2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:

a) la Valdena s.r.l. chiese ed ottenne, nel luglio 2016, l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 alla realizzazione nel territorio del Comune di Strambinello (TO) di un progetto per la integrale ricostruzione di

un impianto idroelettrico, con una portata massima derivabile di 4,3 metri cubi di acqua al secondo ed una potenza nominale annua di energia elettrica di 207,94 chilowatt;

b) l'interessata partecipò alle procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 per ottenere dal Gestore dei servizi energetici l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianto alimentato da fonti rinnovabili;

c) l'impianto si collocò nella tabella "C" della graduatoria, ovverosia nell'elenco dei progetti giudicati idonei ma non classificati in posizione utile per avere accesso agli incentivi;

d) i lavori vennero avviati e ultimati;

e) con istanza presentata in data 29 ottobre 2021, l'interessata partecipò alle procedure di iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019 e del bando del 30 settembre 2021 (codice identificativo del registro: RG_B_2021_7), denominato «*Settimo bando pubblico per l'iscrizione al Registro informatico del Gruppo B per impianti idroelettrici e a gas residuati dei precessi di depurazione, di cui all'art. 8, comma 1, del DM 4 luglio 2019*»;

f) con la pubblicazione della graduatoria del 28 gennaio 2022, l'interessata venne collocata nella tabella "B", contenente l'elenco degli impianti esclusi dal registro per cause riscontrate dal Gse nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione e di conseguenza essa non venne inclusa nella tabella "A", contenente gli impianti iscritti al registro;

g) con la nota prot. GSEWEB/P20220070004 del 7 febbraio 2022 il Gse confermò l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria, rappresentandone le motivazioni;

h) in particolare, il Gestore precisò che l'impianto: 1) era risultato registrato sul sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ) come in esercizio con data di attivazione 21 gennaio 2021, con la conseguenza che esso sarebbe entrato in esercizio in data

antecedente all'ammissione in posizione utile nella pertinente graduatoria prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, con derivante preclusione all'accesso agli incentivi in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 dello medesimo decreto; 2) inoltre l'iscrizione al registro del 2016 dell'impianto «*in posizione non utile*» non avrebbe potuto considerarsi idonea siccome l'interessata non aveva trasmesso «*evidenza della titolarità da parte del Soggetto Responsabile del preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva alla data di iscrizione al Registro IDRO_RG2016, né nella documentazione trasmessa quale allegato A10 "*Preventivo di connessione*" del portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210826451, né nella documentazione trasmessa quale allegato A32 "*Documentazione per verifica idoneità iscrizione ai registri e alle aste del DM2016*" del portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210826452*»; 3) l'impianto *de quo* non avrebbe costituito un «*nuovo impianto*» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, in quanto «*un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile*», mentre l'intervento della Valdena s.r.l. sarebbe stato realizzato su un sito «*sul quale era precedentemente installato un altro impianto idroelettrico, anche se dismesso da 5 o più anni, del quale sono ancora presenti ed eventualmente recuperate delle parti o infrastrutture elettriche*», come emergente dal progetto allegato all'autorizzazione unica rilasciata dalla Città metropolitana di Torino, cosicché esso non sarebbe stato ascrivibile né alla categoria della nuova costruzione, né in nessun'altra categoria di intervento tra le altre previste per il gruppo "B" (integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento), come definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, richiamato dall'art. 2, comma 1, decreto ministeriale del 4 luglio 2019.

3. I provvedimenti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dalla Valdena s.r.l. con il ricorso n. 3869 del 2022 proposto dinanzi al Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi compendiati in «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, lett. b, DM 4.7.2019. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 lett. m, DM 23.6.2016 in combinato disposto con l'art. 2. DM 4.7.2019. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti*», «*Violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 2.3.1 del Regolamento operativo per l'iscrizione ai registri e alle Aste del DM 4.7.2019. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti*» e «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 lett. a, DM 23.6.2016 in combinato disposto con l'art. 2., comma 1, DM 4.7.2019. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti*».

4. La società per azioni Gse si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

4.1. Due società potenziali controinteressate, evocate in giudizio dall'interessata, non si sono costituite dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

5. Con l'impugnata sentenza n. 13237 del 4 luglio 2025, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza *ter*, ha respinto il ricorso (reputando infondati tutti e tre i suoi motivi) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre agli accessori di legge.

6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 3 ottobre 2025 e in data 9 ottobre 2025 – l'interessata ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.

7. Gse s.p.a. si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.

7.1. Le due società potenziali controinteressate, pur ritualmente evocate, non si sono costituite.

8. In vista dell'udienza di discussione parte appellata, in data 20 aprile 2026, ha depositato documenti e, in data 9 giugno 2026, una memoria; parte appellante ha depositato una memoria in data 19 giugno 2026 e una memoria di replica

in data 30 giugno 2026. Con tali scritti defensionali le parti hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 21 luglio 2026.

10. L'appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.

11. Tramite il primo motivo d'impugnazione – esteso da pagina 4 a pagina 12 del gravame – l'appellante ha lamentato «*Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, lett. b, DM 4.7.2019; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 lett. m, DM 23.6.2016*

in combinato disposto con l'art. 2. DM 4.7.2019; eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti».

12. Siffatta doglianza è fondata.

Con il provvedimento del 7 febbraio 2022 il Gse ha escluso l'impianto dagli incentivi in quanto esso risultava – sul sistema telematico GAUDÌ (sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti) – «*registrato in esercizio con data di attivazione 21 gennaio 2021*», il che è stato confermato dal T.a.r., il quale ha dato valore dirimente ai dati emergenti da detto sistema al fine di preservarne la funzione di controllo e alla luce del principio di autoresponsabilità.

Tale esito non è condivisibile.

Al riguardo va premesso, in punto di fatto, che è pacifico (siccome non specificamente contestato dal Gse) e comunque documentato che l'impianto della Valdena s.r.l., al tempo del provvedimento di esclusione, non aveva mai funzionato in parallelo, sicché non aveva prodotto energia.

Ciò posto, in punto di diritto si rileva che alla stregua tanto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 quanto di quello del 4 luglio 2019 la data di entrata in esercizio di un impianto è fissata al suo primo funzionamento in parallelo.

Ne discende, con ogni evidenza, che l'impianto oggetto di causa non era mai entrato in esercizio.

In proposito va evidenziato che il funzionamento in parallelo si verifica soltanto con l'effettiva produzione di energia e non già mediante la mera connessione alla rete elettrica.

Tuttavia, il sistema GAUDÌ non è in grado di distinguere tra semplice connessione dell'impianto alla rete e la sua entrata in esercizio (circostanza affermata dall'appellante e non specificamente smentita dall'appellata), sicché la circostanza che l'impianto di Stambinello non fosse registrato su detto sistema come in esercizio non comporta che il funzionamento in parallelo [al quale cui si riferisce l'art. 2, comma 1, lett. m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, su tale aspetto non modificato dal decreto del 4 luglio 2019] sia effettivamente avvenuto, essendo, invece, all'uopo necessario accertare concretamente che l'impianto abbia iniziato a produrre energia.

Su tale profilo è stato precisato che «*Questo Consiglio di Stato, con decisione della sez. IV, 4/3/2021, n.1862 ha condivisibilmente affermato che:* <l'art. 2 comma 1 lettera b) del d.m. 5 luglio 2012 qualifica l'entrata in esercizio dell'impianto non già in funzione del solo allacciamento alla rete, bensì al suo "funzionamento... in parallelo con il sistema elettrico"; ne consegue che l'entrata in esercizio non si esaurisce con la connessione in parallelo al sistema elettrico richiedendo un quid pluris che non può individuarsi in altro se non nella produzione e immissione in rete dell'energia. (…) Come chiarito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, "...l'impianto non solo deve essere collegato in parallelo ma deve altresì funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete..." (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2015, n. 3984; 21 agosto 2015, n. 3966). (…)>» (Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023, n. 9811; in senso sostanzialmente analogo cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2026, n. 2578).

Quanto espresso dalla sezione (da cui il Collegio non intende discostarsi) circa l'effettivo collegamento in parallelo (e della conseguente immissione effettiva di energia nella rete) ai fini della datazione dell'entrata in esercizio dell'impianto in base ai procedimenti di ammissione agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 è valevole anche in relazione a quelli di cui ai decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019, non riscontrandosi innovazioni al riguardo ed essendo, in ogni caso, criterio coerente con la *ratio* del meccanismo d'incentivazione.

Fermo restando che è provato che l'impianto al tempo del procedimento non aveva mai funzionato in parallelo, dagli atti di causa e, in particolare, dalla documentazione allegata all'istanza presentata dall'interessata al Gestore in data 29 ottobre 2021 emerge che, a prescindere dalle risultanze del sistema GAUDÌ, il Gse era consapevole di tale circostanza.

Ne deriva l'incongruità del richiamo da parte dell'appellata al principio di autoresponsabilità, atteso che, se è vero che l'interessata aveva l'onere di utilizzare correttamente il sistema GAUDÌ (il che peraltro è da considerarsi avvenuto, in assenza di contestazioni del Gse sul punto), è altrettanto vero che l'amministrazione non può ignorare prove liquide tempestivamente fornite dall'interessata dimostranti la palese erroneità delle risultanze del sistema GAUDÌ (non determinate da errati dati forniti dall'odierna appellante). Il potere di verifica e controllo attribuito al Gestore dall'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, invero, gli impone in sostanza di accertare l'effettiva sussistenza e permanenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti, con la conseguenza che la concreta *lex specialis* e i parametri di funzionamento di una piattaforma telematica di gestione e controllo dell'accesso agli incentivi non possono obliterare il dovere di considerare il dato fattuale aderente all'effettiva operatività dell'impianto, anche tramite l'utilizzo di poteri istruttori, in concreto non esercitati sebbene fosse doveroso farlo per salvaguardare l'effettiva parità di

trattamento degli operatori economici e il buon andamento dell'azione amministrativa.

13. Con la seconda doglianza – estesa da pagina 12 a pagina 14 del gravame – l'interessata ha dedotto «*Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 2.3.1 del Regolamento operativo per l'iscrizione ai registri e alle Aste del DM 4.7.2019. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti*».

14. Tale censura è fondata.

Ad avviso del Gse l'interessata non avrebbe dimostrato la titolarità del preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva alla data del 26 ottobre 2016, ovverosia quando venne presentata la richiesta di iscrizione al registro IDRO_RG2016 della FER101536.

La suddetta asserzione è smentita dalla produzione (già in primo grado) da parte dell'interessata dell'accettazione del preventivo di connessione (codice di tracciabilità T0710068) del 3 giugno 2015 (dunque precedente al 26 ottobre 2016) e della ricevuta del bonifico per il pagamento del 30% di acconto dovuto al momento dell'accettazione, le quali dimostrano la titolarità del preventivo da parte dell'odierna appellante.

In memoria il Gse ha dedotto che l'interessata sarebbe comunque decaduta dal su menzionato preventivo, sulla base di una nota di E-Distribuzione s.p.a. risalente al 31 gennaio 2018 (acquisita al protocollo del Gse il 29 ottobre 2021), senza tuttavia precisare quando il preventivo del 3 giugno 2015 sarebbe decaduto, con la conseguenza che non è possibile stabilire se fosse già decaduto il 26 ottobre 2016 e, anzi, la datazione della nota al 31 gennaio 2018 (ovverosia oltre 19 mesi dopo la domanda di iscrizione al registro) e il suo contenuto – dove si dà atto che in data 11 maggio 2017 (dunque 11 mesi dopo la presentazione della domanda) E-Distribuzione aveva sollecitato la trasmissione della dichiarazione di inizio dei lavori dell'impianto – depongono ragionevolmente (con grado prossimo alla certezza e comunque con un sufficiente grado di attendibilità processuale secondo il principio probatorio

del più probabile che non) nel senso di considerare accertato che in data 26 ottobre 2016 l'interessata fosse ancora titolare del preventivo di rete del 3 giugno 2025 (tra l'altro, accettato in via definitiva).

Inoltre, a decisiva conferma delle su esposte considerazioni dagli atti emerge che in data 18 maggio 2016 l'interessata Valdena s.r.l. aveva dichiarato ad E-Distribuzione s.p.a. di avvalersi della proroga di cui all'art. 31.1 del testo integrato delle connessioni attive (cosiddetto "Tica") recato dalla delibera per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, valida per sei mesi e, quindi, fino al 18 novembre 2016.

15. Mediante la terza censura – estesa da pagina 14 a pagina 26 del gravame – l'appellante ha lamentato «*Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 lett. a, DM 23.6.2016 in combinato disposto con l'art. 2., comma 1, DM 4.7.2019. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti*».

16. Il motivo è fondato.

Il Gse ha sostenuto che l'intervento effettuato dall'interessata non rientrerebbe in alcuna delle categorie previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 (richiamato dall'art. 2, comma 1, del successivo decreto del 4 luglio 2019) e sostanziantesi in: «*nuova costruzione*», «*integrale ricostruzione*», «*riattivazione*» e «*potenziamento*».

In realtà, come dedotto dall'interessata già nel terzo motivo del ricorso di primo grado l'intervento *de quo* rientra nella categoria «*integrale ricostruzione*», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016, secondo cui sussiste tale tipo di ricostruzione in presenza di «*intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso*».

L'interessata, invero, ha provveduto alla totale ricostruzione di un vecchio impianto idroelettrico, provvedendo alla demolizione e alla ricostruzione di tutte le opere idrauliche preesistenti ed alla installazione di tutte le componenti

impiantistiche e dei gruppi turbina-alternatore, compresi gli elementi a cui ha fatto riferimento il Gse nel provvedimento del 7 febbraio 2022, ovverosia la «*vasca di carico*», il «*canale esistente*», il «*manufatto di scarico*», il «*fabbricato esistente (dismesso e in parte diroccato)*», i quali sono stati tutti completamente ricostruiti.

Tali dati emergono con evidenza dall'apparato fotografico (versato in atti, già in primo grado, in parte dall'interessata e in parte dal Gse, da cui si nota che sul sito vi era *ante operam* un precedente impianto palesemente dismesso, ma ciò è coerente con la sua integrale ricostruzione, evidenziata da immagini in corso d'opera e *post operam*) e dalla perizia (versata in atti già in primo grado dall'interessata e perspicua nel confrontare le varie immagini e correlarle ai dati progettuali) e sono congrui con il fatto che il progetto (delineato nei termini sopra menzionati e dove si faceva riferimento alla costruzione di un impianto idroelettrico) ottenne una prima autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto rilasciata dalla Città metropolitana di Torino il 28 luglio 2016 e, in data 27 dicembre 2018, una seconda autorizzazione in variante, non sostanziale, come confermato dalla medesima Città metropolitana con nota del 22 ottobre 2020.

Pertanto il provvedimento di esclusione dal registro è supportato da una motivazione illogica e non aderente ai fatti e, quindi, concretamente immotivato, con conseguente violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In un'ottica sostanzialistica, il su descritto dato fattuale esclude ogni rilievo all'utilizzo in un allegato al progetto del termine «*riattivazione*».

Peraltro, sebbene nell'istanza per l'accesso agli incentivi l'interessata abbia fatto riferimento alla categoria «*nuova costruzione*» anziché a quella della «*integrale ricostruzione*», non vi è una preclusione (su cui ha insistito il Gse) all'accoglimento del terzo motivo di gravame in forza del principio di autoresponsabilità, giacché la qualificazione dell'intervento come «*integrale ricostruzione*», è stata oggetto di disamina da parte del Gse nel provvedimento del 7 febbraio 2022 (a pagina 3), a prescindere dalla formulazione utilizzata

nella domanda di accesso agli incentivi. In sostanza il Gse non ha reputato la locuzione incongrua idonea a consentire legittimamente il rigetto della domanda e ha motivato la sua determinazione in relazione al dato sostanzialistico, cosicché l'oggetto del contendere è perimetrato dalle concrete motivazioni recate dal provvedimento del Gse.

Inoltre, ferma restando l'autonomia dei singoli collegi, va sottolineata la non conferenza con il caso di specie di una pronuncia di questa sezione citata da parte appellata: la sentenza n. 2095 del 14 marzo 2025, infatti, è inerente a un caso in cui vi era una «*problematica riscontrata nella trasmissione della documentazione*» che «*non ha consentito al GSE la corretta protocollazione e quindi l'identificazione della pratica*».

Gli acclarati difetti di istruttoria e di motivazione nonché il riscontrato travisamento dei fatti non sono sterilizzati dalla circostanza, valorizzata dall'appellata, che l'impianto fosse già stato inserito in posizione non utile in un precedente bando del 2016, il che, invero, non esclude affatto che l'opera consistesse in un'integrale ricostruzione di un vecchio impianto.

Infine, si evidenzia che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, non vi è stato alcun «*rifacimento di vecchio impianto ENEL*», ma la ricostruzione integrale di un vecchio impianto dismesso non dell'Enel. L'unico legame, solo progettuale a livello iniziale e poi superato, con un impianto dell'Enel si rinviene nel fatto che nel progetto approvato nel 2016 l'impianto dell'interessata avrebbe dovuto essere alimentato direttamente dal canale di scarico di una centrale dell'Enel posta a monte, mentre nella variante approvata nel 2018 l'interessata ha previsto un'opera di presa autonoma nell'alveo del torrente.

17. In definitiva, l'accesso agli incentivi è stato illegittimamente negato, poiché: a) in data 21 gennaio 2021 l'impianto non funzionava in parallelo e, non immettendo di conseguenza energia nella rete, non era ancora entrato in esercizio; b) l'interessata aveva dimostrato di essere titolare del preventivo di connessione alla rete, già accettato in via definitiva alla data del 3 giugno 2015

e, quindi, prima della domanda iscritto al registro presentata il 26 ottobre 2016 e non era stata dichiarata decaduta dal preventivo a tale ultima data; c) la motivazione del provvedimento impugnato non è idonea ad escludere la sussunzione l'intervento nella categoria della «*integrale ricostruzione*», la quale, invece, si palesa corretta alla luce della documentazione in atti.

18. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente: a) annullamento della nota del Gestore dei servizi energetici prot. GSEWEB/P20220070004 del 7 febbraio 2022; b) parziale annullamento della tabella "B" della graduatoria pubblicata dal Gestore dei servizi energetici in data 28 gennaio 2022 all'esito della procedura avviata con il bando del 30 settembre 2021 (codice identificativo del registro: RG_B_2021_7), laddove include l'impianto della Valdena s.r.l. sito nel Comune di Stambinello (TO) e identificato con codice FER202855 nell'elenco degli impianti esclusi dal registro informatico del gruppo "B" per impianti idroelettrici e a gas residuati dei precessi di depurazione, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019; c) parziale riforma della tabella "A" della su citata graduatoria, laddove non include l'impianto dell'interessata nell'elenco degli impianti iscritti al suddetto registro.

19. La notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7752 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con le conseguenze indicate al paragrafo 18 della parte motiva.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Frigida

IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO